



COMUNE DI TRANI - IL COMMISSARIO AD ACTA

COMUNE DI TRANI
n. 35/h del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 20-12-17 al 05-01-18
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

DELIBERAZIONE

Trani, 19 dicembre 2017

OGGETTO: Piano Urbanistico Esecutivo Comparto Bs.ad/27 del PUG di Trani, tra via Pugliese e innesto S.S. 16 bis, via delle Forze Armate - Adozione ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale della Puglia 27 luglio 2001, n. 20

Il sottoscritto, arch. Giuseppe Bruno, dirigente del Comune di Bari, in qualità di *commissario ad acta* per la conclusione del procedimento oggetto di ricorso R. G. 258 del 2016, per effetto dell'Ordinanza TAR Bari n. 581 del 2017 e della conseguente delega prot. 154405/2017;

Premesso che:

1. con ricorso numero di registro generale 258 del 2016, la società Immobiliare Via Pugliese s.r.l. ha chiesto al Tribunale Amministrativo di <<dichiarare illegittimo il silenzio serbato dal Comune di Trani sull'istanza di permesso di costruire presentata il 17.9.2009 (poi modificata con note del 6.3.2015, all. 9 e 10 produzione ricorrente) ed avente ad oggetto l'approvazione dello studio di fattibilità del P.U.E. finalizzato alla realizzazione di un fabbricato per civile abitazione e negozi da erigersi in via Pugliese, su un suolo di sua proprietà censito in catasto al foglio n. 25 - p.lle 2073 e 2074>>;
2. con il citato ricorso la ricorrente deduceva che, in sintesi: a) in relazione al progetto presentato, sono state attestate le condizioni di sussistenza di esclusione delle procedure di V.A.S.; b) all'esito della conferenza di servizi istruttoria tenutesi in data 17 Aprile 2015, le Autorità interessate hanno espresso parere favorevole sul progetto e sono stati trasmessi gli elaborati tecnici all'Ufficio Tecnico Settore Urbanistica del Comune di Trani; c) la proposta di deliberazione inerente la adozione del PUE è stata trasmessa alla Giunta Comunale, da ultimo, in data 16 settembre 2015, ma sulla stessa l'organo amministrativo non si è mai pronunciata;
3. sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha, pertanto, chiesto accertarsi l'illegittimità dell'inerzia del Comune di Trani, nonché, l'intervenuta formazione del silenzio assenso; in subordine, ordinare al Comune di Trani di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento;
4. si è costituito in giudizio il solo Comune di Trani, resistendo alla domanda;
5. alla camera di consiglio del 9/6/16 la causa è stata trattenuta in decisione;
6. con sentenza n. 838 del 9 giugno 2016 il TAR ha dichiarato il ricorso fondato;

7. con detta sentenza n. 838/16, l'AGA ha dichiarato l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune relativamente al citato procedimento, e ha ordinato all'Amministrazione di <<pronunciarsi con provvedimento espresso su detta istanza entro il termine di giorni centoventi decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza>>;

Premesso che, con la citata sentenza n. 838 del 2016 il Tar evidenziava i seguenti elementi di fatto e di diritto:

1. <<In ossequio al precetto dell'art. 2 comma 1 della legge n. 241 del 1990, presupposto sostanziale del silenzio inadempimento ricorribile ex art. 117 c.p.a. è la sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte dell'istanza del privato, ossia di adottare un provvedimento amministrativo autoritativo, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell'organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo volto all'adozione di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico (Cons. St., sez. IV, 20 luglio 2005, n. 3909).>>
2. <<Nel caso di specie, la doverosità di una pronuncia da parte del Comune di Trani deriva, in primis, dal disposto dell'art. 16 L.R. 20/01, a mente del quale il PUE è adottato dal Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di ricezione della proposta formulata dai soggetti privati. Quindi, "Entro trenta giorni dalla data di adozione, il PUE e i relativi elaborati sono depositati, per quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, in libera visione al pubblico. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno due quotidiani a diffusione nella provincia.>>
3. <<Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di acquisizione degli atti di consenso di cui al comma 5, il Consiglio comunale approva in via definitiva il PUE, pronunciandosi altresì sulle osservazioni presentate nei termini">>
4. <<In termini di competenza, poi, si osserva che l'art. 10 co. 2 l.r. 21/11, ha previsto in attuazione del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 che " Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione sono sottoposti all'attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi">>
5. <<Nel caso di specie, la proposta di deliberazione è stata trasmessa, infatti, alla Giunta Comunale in data 16/9/15 e, alla data di notifica del ricorso introduttivo, risulta abbondantemente spirato il primo dei termini previsti dall'art. 16 cit., senza che sia intervenuta alcuna deliberazione in merito.>>
6. <<Tale attività endo-procedimentale costituisce sicuramente elemento obiettivo sufficiente a radicare un affidamento dell'interessato ad una determinazione espressa (quale che ne sia il contenuto) che l'amministrazione è tenuta ad adottare.>>

Premesso che, l'Autorità Giudiziaria Amministrativa, con la citata sentenza, stabiliva che: <<Sulla scorta delle su esposte argomentazioni, si deve ordinare al Comune di Trani di provvedere sulla istanza inoltrata dal ricorrente il 6/3/15, definendo con provvedimento espresso il relativo procedimento entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente sentenza. Decorso tale termine, in caso di perdurante inerzia, si procederà alla nomina di un Commissario ad acta a semplice richiesta di parte.>>, disponendo nelle conclusioni, che: <<Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara l'illegittimità del silenzio